

**STATUTO**  
*dell'Associazione "RUVA"*

**ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA**

- 1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione non riconosciuta denominata: "RUVA" (di seguito "Associazione").
- 1.2 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

**ART. 2 – SEDE**

- 2.1. L'Associazione ha sede in Matrice (CB), Via della Libera n. 17.
- 2.2. L'Associazione opera in tutto il mondo e può essere costituita in sezioni locali.
- 2.3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 3 – LOGO**

- 3.1 Il logo dell'Associazione è il segno distintivo dell'Associazione stessa, del quale possono fregiarsi i soggetti aderenti ed è rappresentato nell'allegato al presente Statuto

**ART. 4 – STATUTO - EFFICACIA E INTERPRETAZIONE**

- 4.1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti "C.T.S"), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 4.2 L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- 4.3 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
- 4.4 Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

**ART. 5 – SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ**

- 5.1 L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del C.T.S., avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 C.T.S.
- 5.2 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dalla obbligatorietà del bilancio.
- 5.3 L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:
  - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 C.T.S.;
  - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

- 5.4 Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 5.5 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
- 5.6 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'art. 6 del C.T.S.
- 5.7 L'organo deputato all'individuazione di altre attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
- 5.8 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del C.T.S. e s.m.i.

#### **ART. 6 – ASSOCIATI**

- 6.1 Sono associati tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 6.2 L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 32 C.T.S. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno.
- 6.3 L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati e sono suddivisi in soci Fondatori, Onorari, Sostenitori e Ordinari.
- 6.4 Sono soci Fondatori quelli presenti all'atto della costituzione dell'Associazione; essi vigilano sulla corretta conduzione democratica dell'Associazione e ne sono garanti.
- 6.5 Sono soci Onorari quelli dichiarati tali dal Consiglio Direttivo perché segnalatisi per meriti sociali e culturali, sempre disponibili e vicini all'Associazione.
- 6.6 Sono soci Sostenitori tutti coloro i quali con aiuti finanziari contribuiscono al sostentamento dell'Associazione.
- 6.7 Sono soci Ordinari tutti coloro che, su presentazione di almeno un socio e con delibera unanime del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione e che accettano integralmente lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione e si impegnano a versare la quota annuale di iscrizione nelle modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
- 6.8 L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 6.9 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 6.10 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 6.11 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni quote di natura patrimoniale.

## **ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DELL' ASSOCIATO**

7.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi (termine variabile solo in riduzione) nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare mediante comunicazione elettronica al Presidente.

7.2 Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

## **ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

8.1 I soci ordinari cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- per decesso;
- per dimissione volontaria;
- per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, per un socio che commette azioni ripetute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'Associazione stessa;
- scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto.

8.2 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

## **ART. 9 – QUALITÀ DI VOLONTARIO**

9.1 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

## **ART. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

10.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

## **ART. 11 – COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

11.1 L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci. È il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

11.2 La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta dal consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso straordinaria potrà essere richiesta anche dalla maggioranza del C.D.

- 11.3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede sociale o, comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. È ammessa la possibilità che l'Assemblea avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali.
- 11.3 Le assemblee sono presiedute dal Presidente del C.D., in sua mancanza dal suo Vice, per impedimento o assenza.
- 11.4 Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal suo Segretario e copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal C.D. a garantire la massima diffusione.
- 11.5 Il Presidente o il suo Vice dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Possono votare in Assemblea solo i soci ordinari regolarmente iscritti da almeno sei mesi.

#### **ART. 12 – COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA**

- 12.1 Secondo l'art. 25 c. 2 C.T.S., l'Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - elezione del Presidente;
  - approva il bilancio di esercizio;
  - esamina il bilancio preventivo;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del C.T.S., e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari.
- 12.2 L'Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
  - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  - designa e sostituisce gli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo Statuto alla sua competenza.

#### **ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI**

- 13.1 La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 (otto) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo PEC, posta elettronica o, alternativamente, posta ordinaria. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 13.2 L'Assemblea deve essere indetta a cura del C.D. e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 13.3 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

#### **ART. 14 – VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA**

- 14.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida con qualsiasi percentuale di presenza. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- 14.2 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida con qualsiasi percentuale di presenza.

#### **ART. 15 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI**

- 15.1 L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo PEC, posta elettronica o, alternativamente, posta ordinaria. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 15.2 Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **ART. 16 – NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 16.1 Il Consiglio Direttivo (di seguito "C.D.") può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti compreso il Presidente, che viene eletto dall'Assemblea. Il C.D. nel proprio ambito nomina uno o più Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere, eventuali consiglieri e/o assegna incarichi specifici. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il C.D. rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
- 16.2 Possono coprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che abbiano ricoperto la carica di socio contribuendo all'Associazione in forma attiva e ininterrotta per almeno un anno sociale.
- 16.3 Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 c.c., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter c.c.
- 16.4 Il C.D. è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 16.5 Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente o da un Vice-Presidente e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal C.D. atte a garantirne la massima diffusione.
- 16.6 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 16.7 È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli Associati.
- 16.8 Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del C.D. a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte da un suo Vice fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avvenire alla prima Assemblea utile successiva.
- 16.9 Il C.D. dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Se ciò avviene, si dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo C.D. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal C.D. decaduto.

#### **ART. 17 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 17.1 Il C.D. si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta

richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **ART. 18 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 18.1 Sono compiti del C.D.:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  - redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
  - fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art. 10 comma 2;
  - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
  - adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  - attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

#### **ART. 19 – IL PRESIDENTE**

- 19.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, istituti pubblici e privati. Potrà aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali, emettere assegni a valere sui conti correnti, girarli e trasferirli, effettuare depositi e prelievi c/o qualunque banca o istituti di credito, contrarre mutui, dare fidejussioni, farne qualunque operazione presso le banche. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati Assembleari e consiliari.

#### **ART. 20 – IL VICE-PRESIDENTE**

- 20.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **ART. 21 – IL SEGRETARIO**

- 21.1 Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente del C.D., redige i verbali delle riunioni, e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione.

#### **ART. 22 – IL TESORIERE**

- 22.1 Il Tesoriere redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
- 22.2 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 22.3 Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso attraverso modalità di comunicazione elettronica.

#### **ART. 23 – IL CONSIGLIERE**

- 23.1. Il Consigliere è un membro esecutivo dell'Associazione che, pur non avendo incarichi specifici, partecipa attivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
- 23.2. Il Consigliere ha il compito di contribuire, con la massima obiettività e imparzialità, alle decisioni strategiche e operative dell'Associazione, promuovendo il raggiungimento degli scopi statutari.

#### **ART. 24 – L'ORGANO DI CONTROLLO**

- 24.1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
- 24.2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

- 24.3. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c. 2 c.c.
- 24.4. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 24.5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 24.6. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 C.T.S.
- 24.7. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- 24.8. I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari
- 24.9. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 24.10. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **ART. 25 – IL REVISORE LEGALE DEI CONTI**

- 25.1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 25.2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
- 25.3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **ART. 26 – IL BILANCIO**

- 26.1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- 26.2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### **ART. 27 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

- 27.1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **ART. 28 – RISORSE ECONOMICHE**

- 28.1. L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

- 28.2. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
- quote associative;
  - contributi pubblici e privati;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rendite patrimoniali;
  - attività di raccolta fondi;
  - rimborsi da convenzioni;
  - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 29 – PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

- 29.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 29.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 30 – BENI**

- 30.1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.
- 30.2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

#### **ART. 31 – LIBRI SOCIALI**

- 31.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
  - il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 31.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede, attraverso espressa richiesta.

#### **ART. 32 – CONVENZIONI**

- 32.1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
- 32.2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

#### **ART. 33 – VOLONTARI**

- 33.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 33.2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 33.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 33.4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato



o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

- 33.5. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 C.T.S., soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

#### **ART. 34 – PERSONALE RETRIBUITO**

- 34.1. L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 C.T.S., nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.
- 34.2. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.
- 34.3. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

#### **ART. 35 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI**

- 35.1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 C.T.S.

#### **ART. 36 – ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

- 36.1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

#### **ART. 37 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento E ESTINZIONE**

- 37.1. La trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum di cui all'art. 15 comma 2.
- 37.2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge, la devoluzione ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità o secondo le disposizioni dell'organo sociale competente (Consiglio Direttivo), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 C.T.S.

#### **ART. 38 – DISPOSIZIONI GENERALI**

- 38.1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice del Terzo Settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione nonché ai principi generali dell'ordinamento.

#### **ART. 39 – FORO COMPETENTE**

- 39.1. Il presente Statuto è disciplinato ed interpretato secondo la legge italiana.
- 39.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto e suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente, in via esclusiva il Foro di Campobasso con espressa esclusione di qualsiasi altro foro eventualmente concorrente.